



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI



INGV

## CONVENZIONE

### TRA IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI E L'OSSERVATORIO VESUVIANO PER LO STUDIO DELLE ERUZIONI VULCANICHE PRE E POST 79 d.C.

**Il Parco Archeologico di Pompei**, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei Via Plinio 4, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale ad interim, Prof. Massimo Osanna e domiciliato per la carica presso il Parco

**E**

**L' Osservatorio Vesuviano**, di seguito denominato Osservatorio, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con sede in via Diocleziano 328, 80124, Napoli, nella persona del Direttore, Dott.ssa Francesca Bianco

## VISTO

- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali "comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale" e l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, "nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6"; specificamente:

l'art 118 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;

- l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione; - gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88 e 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);

- l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali; - il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'"organizzazione e funzionamento dei musei statali"; - il decreto ministeriale 23 Gennaio

2016 in materia di "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208";

- Il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17) in materia di "adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...";

- l'art.3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi" (lett.g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett.h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett.i);

#### **PREMESSO CHE**

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale; - il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del Mibact di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale;

- L'Osservatorio ha competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla convenzione e svolge programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in particolare dichiara di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);

#### **CONSIDERATO CHE**

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obbiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;

- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiBAC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico;

- Il Parco Archeologico di Pompei, consapevole di essere un sito chiave per quel che riguarda la vulcanologia, ha interesse nello studio delle stratigrafie dei depositi relativi alle eruzioni anteriori e posteriori gli eventi del 79 d.C;

- L'Osservatorio Vesuviano è una istituzione pubblica dedicata alla ricerca vulcanologica e

geofisica e alla sua applicazione al monitoraggio dei vulcani attivi, dal 1999 Sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

- Gli obiettivi principali di tali attività sono la comprensione dei processi che generano le eruzioni vulcaniche e la definizione dei meccanismi che governano l'evoluzione di questi fenomeni, in cui la comprensione delle eruzioni antiche è di vitale importanza per la definizione dei contesti in cui tali fenomeni si preparano ed avvengono;

- Il Dott. Mauro Di Vito è responsabile di un *task* del progetto Pianeta Dinamico dell'INGV, volto ad indagare le dinamiche delle eruzioni antiche in ambito vesuviano;

- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c) stipula accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di Ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;

a) l'INGV ha esperienza, mezzi ed interesse scientifico nelle analisi geo-vulcanologiche e analisi morfoscopiche, petrografiche, geochimiche e isotopiche da applicare alle tematiche di cui al presente accordo.

**tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 (PREMESSE)**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che si attiva con il fine di ampliare la conoscenza del patrimonio vulcanologico del Parco delle problematiche e delle prospettive di studio ad esso interconnesse.

#### **Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)**

3.1 Scopo dell'accordo è lo sviluppo e l'eventuale mantenimento di forme di collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e l'Osservatorio Vesuviano

Oggetto dell'accordo è lo studio e la caratterizzazione dei depositi relativi alle eruzioni che hanno preceduto e seguito l'evento pliniano del 79 d.C. nei siti afferenti al PAP.

I siti afferenti al Parco Archeologico di Pompei sono stati sepolti sotto una spessa coltre piroclastica prodotta durante l'eruzione del 79 d.C., ma la storia vulcanica dell'area non è limitata a quest'ultimo evento eruttivo. Nel corso dei secoli successivi, altre eruzioni hanno investito l'area del Parco e i relativi depositi sono spesso visibili lungo i fronti di scavo. Ugualmente, nel sottosuolo di Pompei e siti afferenti sono presenti depositi piroclastici e lavici che testimoniano una storia vulcanica antica che precede la famosa eruzione del 79 d.C. La presenza di diversi orizzonti piroclastici e lave nel sottosuolo dell'area circostante e all'interno del sito archeologico di Pompei è testimoniata da dati di sondaggio e carotaggi. Con riferimento al sito di Pompei, a differenza dei depositi dell'eruzione del 79 d.C., oggetto di numerosi studi e ricerche, solo informazioni frammentarie esistono per quanto riguarda la successione di depositi vulcanici sottostanti e sovrastanti e ancor più nebulosa è l'attribuzione a eruzioni note.

I risultati ottenuti dalla caratterizzazione della successione vulcanica pre- e post- 79 d.C. possono inoltre fornire utili informazioni sul funzionamento del vulcano durante le fasi che precedono e seguono un'eruzione pliniana come quella del 79 d.C. Un vulcano va inteso come un sistema complesso ovvero formato non solo da un edificio vulcanico ma anche da strutture che comprendono un sistema di alimentazione profondo connesso alla camera magmatica, che subisce fasi di svuotamento durante le eruzioni e fasi di riempimento

durante periodi di quiescenza, e un condotto eruttivo. I processi che avvengono in profondità sono propedeutici all'insorgere di eruzioni e si riflettono in una serie di fenomeni in superficie. Caratterizzare i depositi pre- e post-79 è di grande importanza per comprendere l'evoluzione del sistema profondo del vulcano nei periodi di quiescenza o caratterizzati da attività minore compresi tra eruzioni pliniane. È nota l'ipotesi, per esempio, in base a studi geochimici e petrologici, che parte del magma eruttato durante l'eruzione del 79 d.C. sia stato "ereditato" dalla precedente eruzione pliniana, chiamata di "Avellino", avvenuta 4300 anni fa. Inoltre almeno sei eruzioni (denominate da AP1 a AP6), da sub-pliniane a stromboliane, sono avvenute nel periodo tra gli eventi pliniani di Avellino e 79 d.C.

3.2 Nel dettaglio, la ricerca comprenderà:

- a) Stratigrafia delle successioni vulcaniche pre- e post-79 d.C. nei siti di competenza del PAP visibili lungo fronti di scavo e/o saggi stratigrafici. L'analisi stratigrafica è lo strumento base per comprendere la corretta sovrapposizione dei depositi e poter correlare lateralmente i diversi orizzonti.
- b) Campionamento dei depositi pre- e post-79 d.C. (piroclastiti e lave) per analisi in laboratorio
- c) Analisi geochimiche e petrologiche. Ogni eruzione è caratterizzata da magma avente chimismo ben definito. Il confronto tra la composizione dei depositi e i dati di letteratura contribuirà ad attribuire ogni orizzonte a eruzioni note e studiare l'evoluzione del vulcano durante le fasi che precedono (o seguono) le grandi eruzioni.
- d) Analisi isotopiche. Al pari del chimismo, i magmi eruttati sono caratterizzati da specifici rapporti isotopici relativamente ad alcuni elementi. Anche questi dati contribuiranno ad identificare le eruzioni pre- e post-79 d.C. e studiare l'evoluzione del vulcano.

In sintesi, gli obiettivi dell'accordo sono:

- 1) La ricostruzione della cronostratigrafia vulcanica degli eventi pre- e post-79 d.C. nei siti del PAP, con particolare riferimento al sito archeologico di Pompei, attribuendo i depositi investigati ad eruzioni note e, di conseguenza, individuandone la sorgente e l'età. La descrizione dettagliata delle caratteristiche dei depositi piroclastici e la corretta ricostruzione della cronostratigrafia, soprattutto della successione vulcanica pre-79, potranno essere di supporto a future indagini archeologiche effettuate tramite saggi profondi (al di sotto del piano del 79 d.C.) permettendo un rapido riconoscimento dei depositi attraversati.
- 2) La caratterizzazione (chimica, isotopica, etc.) dei depositi pre- e post-79 d.C. consentirà di comprendere i processi vigenti in profondità, le modalità con cui la camera magmatica del vulcano si ricarica e i meccanismi che portano al verificarsi di una grande eruzione di tipo pliniano. Questi processi determinano la dinamica eruttiva e si riflettono anche nella tipologia di fenomeni eruttivi che si susseguono in superficie consentendo, quindi, ulteriori valutazioni sull'evoluzione delle eruzioni pliniane.

Le attività soggette a specifiche autorizzazioni di legge saranno subordinate al rilascio delle

stesse.

### **Art. 3 (REFERENTI SCIENTIFICI)**

Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato da Mauro A. Di Vito per conto dell'Osservatorio, dal Prof. Massimo Osanna in qualità di Direttore Generale pro tempore per conto del Parco.

Si indicano come referenti il Laboratorio di Ricerche Applicate (la responsabile dott.ssa Valeria Amoretti, e la dott.ssa Paola Sabbatucci, funzionario restauratore conservatore assegnato al Laboratorio) per il PAP e il dott. Mauro A. Di Vito per conto dell'Osservatorio. Per ogni specifico intervento, la direzione scientifica dell'attività di ricerca e progettuale sarà sostenuta per quanto di competenza dal Parco e dall'Osservatorio, mentre la direzione operativa e organizzativa nel complesso sarà per quanto di competenza del Parco.

### **Art. 4 (USO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI)**

4.1 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse. Si stabilisce:

- che le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale contenente ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente i report relativi alle attività *in situ*;
- che una copia di tutta la documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata, in formato cartaceo e digitale, al PAP;
- che le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate.
- che la pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.

### **Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)**

5.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

5.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

### **Art. 6 (DATI E DOCUMENTAZIONE)**

6.1 L'Osservatorio fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Progetto, come *report* e immagini, al Parco Archeologico di Pompei. Tali materiali verranno forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati - compresi i "dati sorgente" di eventuali indagini e rilievi. Il PAP ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

## **Art. 7 (RISERVATEZZA)**

### **7.1 Ogni Parte deve:**

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo la presente Convenzione;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente Accordo (Rappresentanti);
- fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per assicurare che i Rappresentati seguano le sotto clausole 8.1 e seguenti.

## **Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)**

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

8.3 Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive. Pubblicazioni congiunte e report prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

8.4 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.5 In sintesi si stabilisce che:

- le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente un report delle attività in situ;
- una copia della documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata in forma cartacea e digitale al PAP che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.
- le modalità e uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate;
- la pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.

## **Art. 9 (PUBBLICITÀ)**

9.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

9.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

9.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.

## **Art. 10 (DURATA)**

10.1 La validità della presente convenzione è di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.

10.2 Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle Parti e tramite accordi integrativi, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione.

10.3 Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

#### **Art. 11 (ONERI)**

11.1 Il presente atto non comporta oneri finanziari per il Parco.

11.2 Le Parti si riservano, in merito a specifici progetti ed attività che si caratterizzano per la particolare complessità inerenti all'attuazione del presente atto, di integrare le condizioni previste nello stesso previa stipula di appositi accordi attuativi/integrativi; ; non saranno in nessun caso addebitate al Parco Archeologico di Pompei voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate dallo stesso nonché disciplinate dai singoli progetti contemplati dai suddetti accordi.

#### **Art. 12 (GARANZIA ASSICURATIVA)**

12.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che l'Osservatorio assuma tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

12.2 Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

12.3 Il personale di entrambe le Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo d'intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

12.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

12.5 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che in virtù del presente protocollo, verrà impegnato a svolgere le attività.

12.6 L'Osservatorio provvederà, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative al proprio personale, agli eventuali studenti, tesisti e dottorandi che prenderanno eventualmente parte ai percorsi formativi presso il PAP, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

#### **Art. 13 (CONTROVERSIE)**

14.1 Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Napoli.

#### **Art. 14 (TRATTAMENTO DEI DATI)**

14.1 Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

#### **Art. 15 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)**

La presente Convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, assolve l'imposta di bollo all'origine in modo virtuale a carico di UNINA-CRACS e assolve l'imposta di registro per il caso d'uso. La stipula dei presenti atti consta di n° 8 fogli.

Per Il Parco Archeologico di Pompei,  
Prof. Massimo Osanna

Per l'Osservatorio Vesuviano,  
Dott.ssa Francesca Bianco